

Allegato "C" al Rep. N. 3935/3327 del 14 aprile 2026

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

L'associazione denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica - ATLETICA U.S. Nervianese 1919”** di seguito per brevità **“Associazione”**, è legalmente costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con l'intento di promuovere, propagandare e regolare ogni forma di attività sportiva dilettantistica di Atletica Leggera, ed offrire ai giovani opportunità di nuovi e più qualificati interessi per il miglioramento fisico e morale degli aderenti.

L'associazione è retta dalle norme del presente Statuto ed assume la forma dell'associazione con personalità giuridica.

La denominazione potrà essere anche così abbreviata: **“ASD ATLETICA NERVIANESE 1919”**.

L'associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, delle Leggi Speciali in materia e dal presente Statuto.

Articolo 2

Sede legale e durata

La sede legale della associazione è in Nerviano, via Monsignor Luigi Piazza n. 15, presso il Centro Sportivo Comunale **“Luciano Re Cecconi”**.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso Comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

Scopo

L'“Associazione Sportiva Dilettantistica - ATLETICA U.S. Nervianese 1919” è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro (art. 8 D.Lgs. 36/2021), che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Ai sensi della normativa vigente l'associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili ed avanzi di gestione debbono essere tutti ed integralmente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nella disciplina dell'Atletica Leggera.

Il fine è propagandare e promuovere iniziative sportive e sviluppare la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'Atletica Leggera. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani attuando, ove possibile, accordi con scuole o altri enti ed organismi in modo da favorire la conoscenza e la partecipazione alle attività dell'associazione.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione, la gestione, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP cui la medesima intenda affiliarsi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri associati, dei familiari conviventi degli stessi e dei tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti a cui l'associazione stessa ha aderito:

- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico nelle discipline sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- svolgere attività didattica, istituire corsi interni di formazione, di aggiornamento e di addestramento;
- formare, addestrare e gestire atleti, squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- mettere a disposizione degli associati e dei tesserati le strutture sportive di cui dispone al fine di consentire loro di allenarsi e perfezionare le tecniche per la pratica della disciplina sportiva praticata;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche volte ad agevolare

l'accesso ai cittadini con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile.

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;

b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

c) costruire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che

detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione, a titolo gratuito o previo pagamento di un contributo, da parte di enti pubblici;

d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;

e) esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

f) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

g) organizzare e svolgere workshop, manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed altri eventi di aggregazione sociale di carattere culturale e sportivo anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio;

h) promuovere lo scambio con altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando attività sportive in lingua straniera, facilitando lo scambio e la comunicazione della pratica sportiva tra soggetti di diversa nazionalità, viaggi di approfondimento e conoscenza dell'attività sportiva;

i) svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure) e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;

j) esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci, simpatizzanti e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;

k) promuovere ed organizzare, anche tramite collaborazioni con gli Enti locali o associazioni che hanno scopi analoghi o connessi ai propri, attività sportive, culturali, ludico ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale

per favorire la crescita culturale ed etica dei propri soci e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno dell'associazione con cui essa interagisce nel perseguimento dei propri obiettivi associativi;

l) avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti locali, alle scuole per una adeguata programmazione sportiva e culturale sul territorio;

m) progettare e realizzare attività didattico-culturali su tematiche di rilievo sociale quali ad esempio il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e della natura attraverso lo sport;

n) svolgere attività di acquisto collettivo di materiale tecnico sportivo da distribuire tra i soci e i tesserati secondo il principio "dell'economia solidale" senza l'applicazione di alcun ricarico secondo le modalità di funzionamento dei gruppi di acquisto solidale;

o) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto associativo;

p) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi associativi.

A fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

Tutti i materiali, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione dell'associazione od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno avere altra destinazione che non sia quella di conseguire - direttamente od indirettamente - gli scopi associativi e di potenziarne l'attività, a totale ed unico vantaggio dello sport dilettantistico.

L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni associative o per interessi associativi, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di Credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, utili alle finalità perseguite dall'associazione.

L'associazione procederà alla propria affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP a cui l'associazione delibera di aderire.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e dal CIP cui l'associazione stessa risulta affiliata.

L'associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva a cui aderirà dovessero adottare a suo carico.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello

Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione aderirà nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. Si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

Associati

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati, le persone fisiche di ambo i sessi che, condividendo le finalità associative che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione, dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

I soci si distinguono in:

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Onorari.

Sono "Associati Ordinari" le persone fisiche che vengono ammesse a far parte dell'associazione durante la vita della stessa.

Sono "Associati Onorari" coloro che per la loro personalità, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dall'Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto. L'associato minorenni viene convocato e partecipa con diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Il numero degli associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può

venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Articolo 5

Ammissione degli Associati

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda di ammissione ad associato in forma scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'associazione. Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle FSN, DSA, o degli EPS a cui l'associazione è affiliata e dei loro organi.

La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più Consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

L'eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale, verrà comunicato contro la restituzione della quota associativa e dovrà essere motivato.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Articolo 6

Diritti degli Associati

Tutti gli associati sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee associative purché in regola con il pagamento della quota associativa. All'associato maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati spetta il diritto di ricoprire cariche associative all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 19.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture associative.

Articolo 7

Doveri degli Associati

Gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 8

Decadenza degli Associati

La qualifica di associato si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti, alle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile

la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

All'associato decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica

di associato determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 9

Tesserati Praticanti

Si intendono tesserati praticanti dell'associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto dell'associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione, ma soltanto di partecipare all'attività sportiva ed alle competizioni organizzate direttamente dall'organismo di appartenenza ed all'attività didattica e formativa organizzata dall'associazione in quanto autorizzata dall'organismo sportivo di appartenenza.

Il tesserato può in qualsiasi momento chiedere di diventare associato dell'associazione presentando la domanda di ammissione e versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, acquisendo in tal modo tutti i diritti attribuiti all'associato come indicati nello Statuto.

Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'associazione è affiliata.

Articolo 10

Norme e per l'ammissione dei tesserati

Per ottenere l'ammissione e prendere parte alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'Associazione, occorre essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle 'Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione risulta affiliata, sia attraverso l'associazione stessa che per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

È possibile presentare richiesta di tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva di riferimento per il tramite dell'associazione. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentano l'attività.

Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altre associazioni, a FSN, DSA ed EPS potranno partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione se ciò non risulta in contrasto con i Regolamenti federali.

Articolo 11

Norme comuni ai tesserati

I tesserati che partecipano alle attività sportive, didattiche e formative hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP e dal IPC e dalla Federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza nonché i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Associativi;
- b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso dei dirigenti, dei soci e dei collaboratori dell'associazione, nonché degli altri tesserati;
- c) rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI;
- d) corrispondere le quote di iscrizione e di tesseramento annuale ed i contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa nella

misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I tesserati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento annuale e dei contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività ed alle competizioni secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto delle norme e dei Regolamenti federali;
- b) utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi espressamente loro destinati dall'associazione;
- c) prendere parte con i colori associativi, alle competizioni e alle manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata ed Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione.

Articolo 12

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 13

Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente Statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 14

Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti gli associati che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota associativa prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'associato minorenne viene convocato e partecipa con diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. La partecipazione dell'associato è strettamente personale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Articolo 15

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione

del rendiconto economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.

L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima del suo svolgimento; quella con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative deve essere convocata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento per poter consentire agli associati di presentare la propria candidatura a norma del successivo articolo 19.

L'avviso della convocazione è affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività sociali e sportive, e deve essere comunicato ai singoli associati con le modalità previste dal successivo articolo 18.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Articolo 16

Attribuzioni dell'assemblea

L'Assemblea degli associati:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) elegge, fra tutti gli associati maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva eventuali Regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- e) delibera lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorso un giorno dalla prima convocazione, qualora sia andata deserta o non sia stato raggiunto il numero legale di presenti, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni, cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia presente nel luogo di convocazione dell'assemblea il Presidente della riunione che provvede alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro associato o anche da persona al di fuori dell'associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche associative è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 18

Comunicazione con gli associati

Tutte le comunicazioni agli associati vengono effettuate mediante avvisi affissi in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e sportive ed eventualmente sul sito internet, a mezzo mail e sulle pagine dei social network dell'associazione qualora esistenti.

Con specifico riferimento alle convocazioni assembleari, esse sono inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dagli associati stessi alla segreteria.

Gli associati restano responsabili di ogni disguido dovuto al mancato o errato loro adempimento. In mancanza l'avviso di convocazione è a mezzo posta ordinaria, fax, o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio agli associati.

Articolo 19

Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche associative sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di associato da almeno tre mesi dalla data di

svolgimento dell'assemblea di prima convocazione;

- c) essere in regola con il versamento delle quote associative;
- d) non ricoprire qualsiasi carica associativa in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche associative, devono darne comunicazione indirizzata al Presidente dell'associazione a mezzo posta elettronica o comunicazione scritta presso la sede legale dell'associazione, fino alle ore dodici del giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Articolo 20

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a dieci membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati in qualità di dirigenti per la FNS, DSA ed EPS a cui l'associazione stessa risulta affiliata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia presente nel luogo di convocazione del Consiglio Direttivo il Presidente della riunione che provvede alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e

proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 21

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati ogni qualvolta previsto dallo Statuto;

d) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;

e) predisporre eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa;

g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;

j) stabilire le quote associative annuali, nonché i contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

k) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

l) amministrare il patrimonio associativo e decidere su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea.

Articolo 22

Il Presidente

Il Presidente rimane in carica unitamente al Consiglio Direttivo che presiede ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma per tutte le operazioni associative, con potestà di delega; ha la

facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Garantisce l'espletamento delle funzioni previste dal presente Statuto ed il controllo sull'osservanza dei Regolamenti; provvede al disbrigo degli affari correnti; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa; convoca e presiede le assemblee degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso. Può adottare provvedimenti urgenti necessari che devono poi essere sottoposti a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'associazione con possibilità di delega al Segretario e/o Tesoriere ad operare sui conti correnti bancari e postali con firma congiunta o disgiunta.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, che dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Articolo 23

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 24

Il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo, gli Allenatori

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, nonché l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Direttore Sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell'associazione.

Non è richiesto al Direttore Sportivo d'appartenere al Consiglio direttivo né d'essere socio dell'Associazione.

Il Direttore Sportivo conferisce al Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario, Tesoriere e Direttore Sportivo possono essere conferite anche alla stessa persona.

Spetta agli Allenatori seguire lo sviluppo fisico ed atletico di ogni singolo Atleta. Gli Allenatori hanno inoltre l'obbligo di seguire un preciso e dettagliato programma atletico e tecnico in stretta collaborazione con il Direttore Sportivo.

Sono infine i responsabili dei propri Atleti allenati.

Articolo 25

Decadenza

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea e redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e resta a disposizione di tutti gli associati che abbiano interesse alla sua consultazione.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la realizzazione delle finalità statutariamente previste.

Articolo 27

Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e

saltuarie;

g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote e contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 28

Libri associativi

Costituiscono libri associativi obbligatori dell'Associazione il Libro degli associati, il libro verbali delle assemblee, il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri associativi possono essere tenuti in forma libera anche a fogli mobili, devono essere conservati nella sede associativa e possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

I libri associativi possono essere formati e tenuti con strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'art. 2215-bis del codice civile.

Articolo 29

Sezioni e trasformazione

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

L'assemblea potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 30

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, del D.Lgs. n. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti interni da elaborare a cura del Consiglio Direttivo ed approvare dall'Assemblea generale degli associati.

Articolo 32

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione stessa risulta affiliata nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, le FSN, EPS e DSA alle quali l'associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea degli associati sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione.

Firmati:

GENNARO BUA
LUIGI GAROFALO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Dr. LUIGI GAROFALO Notaio residente in Parabiago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma elettronica qualificata (dotata di certificato numero seriale 5f 60, con validità fino al 18 giugno 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico su supporto cartaceo, omesso l'allegato "B", conservato nei miei atti a raccolta e sottoscritto a norma di legge.

Parabiago, via Fratelli Rosselli n. 20,
ventidue maggio duemilaventisei.